



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Laura Tricomi

Antonio Costanzo

Rosario Caiazza

Annamaria Casadonte

Maura Caprioli

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliera Rel.

Consigliera

Oggetto:

DIVORZIO  
Assegno divorzile e  
mantenimento figli  
maggioresnni  
Ud.27/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 4192/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████  
con domicilio digitale ██████████;

-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████  
██████████ con domicilio digitale ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1435/2024 depositata il 09/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

**RILEVATO CHE**

1. ██████████-██████████ impugna per cassazione la sentenza n. 1435/2024 emessa il 9/9/2024 della Corte d'appello di Palermo che, in parziale



riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, elevava ad euro 1000,00 l'assegno divorzile in favore della ex moglie [REDACTED] e revocava l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne [REDACTED] specializzando in medicina e retribuito con borsa di studio. Per il resto la corte d'appello confermava quanto disposto dal giudice di prime cure in ordine al mantenimento dell'altra figlia [REDACTED] (€ 700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie) e all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.

2.La corte territoriale valorizzava il contributo prestato dalla moglie alla realizzazione del patrimonio personale e professionale del marito, avendo la stessa fornito un apporto determinante all'avviamento ed alla realizzazione dell'attività libero professionale dello stesso, avendo assunto la veste di socio accomandatario unitamente alla madre dell'appellante, del Centro diagnosi e cura di [REDACTED] fino alla sua liquidazione nel 2008 ed avendo la stessa sottoscritto nel tempo fidejussioni specifiche e omnibus, alle quali risulta ancora vincolata essendo state alcune di esse prorogate fino al 2031 in virtù di sospensioni concesse dall'Istituto bancario, determinandosi così nei suoi confronti un grave pregiudizio in termini di limitata capacità economica presente e futura. In tal modo ella si era fatta carico di ingenti responsabilità ed oneri economici che persistendo oltre la cessazione del vincolo matrimoniale ne compromettono di fatto la libertà e la capacità economica. Tali circostanze erano state ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo della pregnante funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile e rilevanti al fine di giustificare il riconoscimento alla ex moglie, in ragione dell'età (55 anni), della durata del matrimonio (contratto nel 1995) nonché dell'accertata notevole sperequazione economica in favore del marito, l'accoglimento dell'appello incidentale della sig.ra [REDACTED] con conseguente incremento dell'importo dell'assegno divorzile.. Con riguardo all'appello principale, la corte territoriale riteneva che l'allegazione di una



nuova convivenza *more uxorio* da cui è nata un'altra figlia nel 2022, non era di per sé sufficiente prova di come i nuovi oneri derivanti dalla nascita della bambina avevano comportato un effettivo depauperamento della sua condizione economica atteso il cospicuo valore dell'accertato patrimonio.

3.La cassazione della sentenza pubblicata il 9/9/2024 è chiesta da [REDACTED] con ricorso notificato il 17/2/2025 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [REDACTED]

### **CONSIDERATO CHE**

4.Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 per aver la corte d'appello rideterminato l'importo dell'assegno di divorzile sulla scorta di mere presunzioni, violando i criteri indicati dai giudici di legittimità e valutando erroneamente la sperequazione economica tra le parti. La censura è inammissibile avendo la corte territoriale deciso in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Costituisce consolidato principio giurisprudenziale che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass.26520/2024; id.4328/2024) .

4.1.E' stato infatti chiarito che in tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali,



dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. 24795/2024).

4.2.La sentenza impugnata ha deciso in conformità, valorizzando gli esiti del rigoroso accertamento istruttorio sulle condizioni economiche delle parti evidenziando la rilevante capacità del ██████████ direttore e titolare di un laboratorio radiologico, oltre che di diversi immobili e di numerosi mobili registrati e non di presunzioni così come in merito al concreto contributo prestato dalla controricorrente attraverso le garanzie assunte a favore dell'ex marito.

5.Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, L. 898/70 in relazione all'art. 337 ter, comma 5, cod.civ. per aver la corte d'appello confermato il mantenimento della figlia ed il 70% delle spese straordinaria a carico del ricorrente, non tenendo conto degli oneri economici sopravvenuti a danno dello stesso ricorrente a seguito della nascita di un'altra figlia.

6.Anche questa censura è inammissibile perché attinge la valutazione di merito svolta dalla corte territoriale. Nella sentenza è stata distintamente esaminata la situazione dei due figli e ritenuto che per ██████████ sia stata fornita la prova della raggiunta autosufficienza mentre per ██████████ maggiorenne ma non autosufficiente, è stata motivata la conferma ed il rigetto della domanda di diminuzione in applicazione della conforme giurisprudenza di legittimità sul tema della prova della raggiunta autosufficienza (Cass. 5088/2018; Cass.38366/2021) e della dimostrazione dell'allegato depauperamento (cfr. Cass. 21818/2021).



6.Ebbene tali principi interpretativi non sono efficacemente attinti dal ricorso che si concentra sul merito della decisione in termini inammissibili avanti al giudice di legittimità.

7.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, in applicazione della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

8.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] E [REDACTED] - [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/03/2026.

La Presidente

Laura Tricomi

